

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1643

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NASTRI

Modifiche al codice penale e all'articolo 380 del codice di procedura penale, in materia di omicidio e di lesioni personali commessi a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope

Presentata il 30 settembre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge interviene per arrestare un evidente e grave fenomeno, ovvero l'omicidio commesso a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i cui effetti drammatici purtroppo proseguono, come risulta anche dalla recente tragedia accaduta a Roma nel mese di settembre. Nel vigente quadro normativo non esiste, infatti, un'autonoma e adeguata disciplina giuridica per i soggetti che si pongono alla guida di un veicolo dopo aver assunto sostanze che diminuiscono la percezione degli eventuali rischi. Il fenomeno, profondamente avvertito come elemento di pericolosità sociale, necessita pertanto di un quadro sanzionatorio autonomo, basato su nuove fattispecie legislative di omicidio e di lesioni personali

stradali caratterizzate dalla colpa, per lo più specifica in quanto correlata alla violazione di norme di comportamento del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

L'articolo 1 introduce la fattispecie penale dell'omicidio stradale, inserendo nel codice penale il nuovo articolo 575-*bis*, che prevede la concorrenza di due elementi, rappresentati dalla violazione di una norma della circolazione stradale e dalla presenza di uno stato di alterazione causato dall'assunzione di droghe o di alcool in quantità ingente.

Il successivo articolo 2 introduce la fattispecie penale del reato di lesioni personali stradali. Gli articoli seguenti provvedono all'adeguamento di altre norme vigenti: in particolare, la modifica all'articolo 589 del codice penale, prevista dall'articolo 3 della presente proposta di

legge, stabilisce la pena della reclusione da tre a dieci anni per l'omicidio colposo commesso da soggetti che hanno violato le norme sulla circolazione stradale in stato di ebbrezza alcolica con un tasso alcolemico non superiore a 0,8 grammi per litro, nonché per i soggetti che si siano messi alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche con un tasso alcolemico non superiore a 0,5 grammi per litro.

L'articolo 4 novella l'articolo 590 del codice penale in materia di lesioni personali colpose, mentre con l'articolo 5 si

prevede una modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale, con la previsione dell'arresto in flagranza nei casi di omicidio stradale.

L'incremento degli omicidi stradali commessi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope e la frequente diversa qualificazione giuridica di tali reati operata dalla magistratura inquirente e giudicante impongono l'urgenza di un intervento legislativo quale quello previsto dalla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Introduzione del reato di omicidio stradale).

1. Dopo l'articolo 575 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 575-bis. — *(Omicidio stradale).* — Chiunque, essendo alla guida di un autoveicolo o di un motoveicolo, cagiona la morte di una persona, qualora a causare tale fatto concorrano la violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale unitamente ad uno stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere *b)* e *c)*, e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o di più persone e di lesioni ad una o più persone, la pena di cui al primo comma può essere aumentata fino al doppio.

Per coloro che siano stati riconosciuti colpevoli del reato di omicidio stradale, il ritiro della patente si protrae, al termine della pena, per un periodo ulteriore pari alla durata della condanna ».

2. All'articolo 576, primo comma, alinea, del codice penale, le parole: « dall'articolo precedente » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 575 ».

ART. 2.

(Introduzione del reato di lesioni personali stradali).

1. Dopo l'articolo 582 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 582-bis. — *(Lesioni personali stradali).* — Chiunque, essendo alla guida di un

autoveicolo o di un motoveicolo, cagiona a una persona una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente la cui durata supera i centottanta giorni, qualora a causare tale fatto concorrano la violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale unitamente ad uno stato di ebbrezza alcolica o di alterazione dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere *b*) e *c*), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa se la malattia ha una durata non superiore a centottanta giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 ».

ART. 3.

*(Modifica all'articolo
589 del codice penale).*

1. Il terzo comma dell'articolo 589 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetti in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera *a*), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetti previsti dall'articolo 186-*bis*, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che si sono messi alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche, qualora sia accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0 e non superiore a 0,5 grammi per litro ».

ART. 4.

*(Modifiche all'articolo
590 del codice penale).*

1. All'articolo 590 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, secondo periodo, le parole: « dell'articolo 186, comma 2, lettera c) » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 186, comma 2, lettera a), e dell'articolo 168-*bis*, comma 1 » e le parole: « ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, » sono soppresse;

b) il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti dal primo e dal secondo comma ».

ART. 5.

*(Modifica all'articolo 380 del
codice di procedura penale).*

1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera *m*) è aggiunta la seguente:

« *m-bis*) delitto di omicidio stradale previsto dall'articolo 575-*bis* del codice penale ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0015470